REGOLAMENTO (CE) N. 2914/95 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1995

relativo all'introduzione della sorveglianza comunitaria preventiva delle importazioni di alcuni prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE, originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 [1], in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 839/65 [3], in particolare l'articolo 9,

sentiti i comitati istituiti ai sensi dei regolamenti succitati,

considerando che secondo la raccomandazione n. 3118/94/CECA della Commissione [4], modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 393/95 [5], le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono soggette a una sorveglianza comunitaria preventiva ;

considerando che ai sensi delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 3285/94 e (CE) n. 519/94, i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono soggetti al regime comune applicabile alle importazioni e che, di conseguenza, è necessario che le disposizioni relative alle misure di sorveglianza comunitaria per quanto riguarda i prodotti CECA siano adottate in ottemperanza di quanto stabilito dai regolamenti succitati ;

considerando che l'industria comunitaria produttrice di prodotti simili o concorrenti, rappresentata in tutti gli Stati membri, ha sottolineato che la sua situazione peggiorerà nel 1996, come dimostrato dalle tendenze degli indicatori economici che seguono :

— nel 1995, si prevede che la produzione di acciaio grezzo nella Comunità supererà del 3,0 % i 152 milioni di t prodotti nel 1994 ; nonostante questo tasso di crescita annuale, è in atto un rallentamento dell'attività nel secondo semestre del 1995. Le prime stime per il 1996 indicano che la crescita della produzione continuerà ad essere lenta ;

— si prevede che le importazioni nella Comunità originarie dei paesi terzi aumenteranno in media del 30-35 % nel 1995 rispetto ai 11,6 milioni di t del 1994 e che aumenteranno di un ulteriore 10 % nel 1996 ;

— nel 1995 le esportazioni comunitarie probabilmente caleranno del 15-20 % rispetto ai 28,0 milioni di t del 1994, mentre il calo previsto per il 1996 è di un ulteriore 6 % ;

— i prezzi di alcuni prodotti CECA importati nella Comunità sono, in genere, notevolmente inferiori a quelli dei prodotti comunitari ;

— l'andamento è simile per quanto riguarda alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CE. Per quanto riguarda i tubi d'acciaio e gli accessori per le saldature testa a testa, la produzione comunitaria probabilmente aumenterà del 2 % nel 1995 rispetto agli 11,3 milioni di t del 1994 e calerà del 3 % nel 1996 ; si prevede che le esportazioni caleranno del 5 % nel 1995 rispetto ai 5,3 milioni di t nel 1994 per subire un ulteriore calo del 3 % nel 1996 ; nel 1995 le importazioni probabilmente aumenteranno del 25 % rispetto ai 4,4 milioni di t del 1994 (le importazioni da alcuni paesi terzi aumenteranno probabilmente del 36-37 % nel 1995) e, secondo le stime preliminari, aumenteranno di un ulteriore 10 % nel 1996 ; i prezzi dei prodotti di alcuni paesi terzi sono del 30-50 % inferiori di quelli dei produttori comunitari ;

considerando quindi che l'andamento delle importazioni di alcuni prodotti contemplati dai trattati CECA e CE originari di paesi terzi che rientrano nel presente regolamento, minaccia di arrecare pregiudizio ai produttori comunitari e agli interessi della Comunità e che quindi è necessario che le importazioni di questi prodotti siano sottoposte a sorveglianza comunitaria preventiva per fornire dati statistici che consentano una rapida analisi dell'andamento delle importazioni ;

considerando che il completamento del mercato interno implica l'uniformazione delle formalità che devono essere espletate dagli importatori comunitari indipendentemente dal luogo di sdoganamento delle merci ;

considerando che l'immissione in libera pratica dei prodotti di cui al presente regolamento dovrebbe essere subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza che rispetti condizioni uniformi ;

[1] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 53.
[2] GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89.
[3] GU n. L 85 del 19. 4. 1995, pag. 9.
[4] GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 6.
[5] GU n. L 43 del 25. 2. 1995, pag. 23.

considerando che il documento deve essere vidimato, su semplice domanda da parte dell'importatore, dalle autorità degli Stati membri entro un determinato periodo senza tuttavia che in tal modo l'importatore acquisisca diritti all'importazione, che il documento quindi deve essere valido soltanto per il periodo in questione visto che il regime applicabile alle importazioni rimane invariato;

considerando che i documenti di vigilanza rilasciati ai fini della sorveglianza comunitaria devono essere validi in tutta la Comunità, indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati;

considerando che gli Stati membri e la Commissione devono procedere allo scambio delle informazioni ottenute nell'ambito della sorveglianza comunitaria nel modo più completo possibile;

considerando che il rilascio dei documenti di vigilanza, pur essendo soggetto a condizioni uniformi a livello comunitario, è affidato alle amministrazioni nazionali;

considerando che va ricordato che per l'importazione di alcuni prodotti siderurgici originari di paesi terzi è necessario non solo un documento di vigilanza ma anche una licenza d'esportazione rilasciata ai sensi delle disposizioni stabilite nel quadro di un accordo con i paesi terzi in questione e che l'applicazione del presente regolamento non pregiudica queste disposizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A partire dal 1° gennaio 1996, l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti siderurgici contemplati dai trattati CE e CECA, elencati nell'allegato I, originari di paesi terzi diversi dai paesi che appartengono all'EFTA (Associazione europea di libero scambio) o dai paesi che hanno firmato l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), è sottoposta a sorveglianza comunitaria preventiva ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 3285/94 e ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 519/94.

2. La classificazione dei prodotti cui si applica il presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (nel testo « Nomenclatura combinata » oppure, in forma abbreviata, « NC »). L'origine dei prodotti cui si applica il presente regolamento è determinata ai sensi delle disposizioni in vigore nella Comunità.

Articolo 2

1. L'immissione in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1 nella Comunità, è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro.

2. Il documento di vigilanza di cui al paragrafo 1 è rilasciato automaticamente dall'autorità competente degli Stati membri, gratuitamente, per tutti i quantitativi richiesti, entro cinque giorni dalla data di presentazione della domanda da parte di un qualsiasi importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale dichiarazione sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

3. Il documento di vigilanza rilasciato da una delle autorità elencate nell'allegato II è valido in tutta la Comunità.

4. Il documento di vigilanza è redatto su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato III. Nella domanda dell'importatore devono figurare i seguenti dati:

a) nome e indirizzo completo del richiedente (compresi numeri di telefono e di telefax ed eventuale numero d'identificazione utilizzato dall'autorità nazionale competente) e numero di registrazione IVA, se del caso;

b) se applicabile, nome e indirizzo completo del dichiarante o del rappresentante del richiedente (compresi numeri di telefono e di telefax);

c) nome e indirizzo completo dell'esportatore;

d) designazione precisa delle merci, compresi
   — denominazione commerciale,
   — codice della nomenclatura combinata (NC),
   — paese d'origine,
   — paese di provenienza;

e) il peso netto (kg) e la quantità dell'unità prevista se diversa dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata;

f) il valore Cif delle merci in ecu alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata;

g) stato di seconda scelta o declassato dei prodotti in questione (1);

h) il periodo e il luogo di sdogamento previsti;

i) un richiamo qualora la domanda riguardi un contratto per il quale è già stata presentata una precedente domanda;

j) la dichiarazione che segue, datata e firmata dal richiedente nella quale compaia il suo nome in lettere maiuscole:

« Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunità ».

L'importatore deve inoltre presentare una copia del contratto di vendita o di acquisto, la fattura pro forma e/o nei casi in cui le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, un certificato di produzione rilasciato dallo stabilimento produttore.

(1) In conformità dei criteri di cui alla GU n. C 180 dell'11. 7. 1991, pag. 4.

5. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo per il periodo durante il quale le disposizioni relative alla liberalizzazione delle importazioni sono in vigore per quanto riguarda le transazioni in questione. Senza pregiudicare le possibili modifiche del regime applicabile alle importazioni in vigore, o le decisioni adottate nel quadro di un accordo o la gestione di una quota :

— ai sensi del presente regolamento, il periodo di validità del documento di vigilanza è di quattro mesi ;

— i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo uguale.

Articolo 3

1. Qualora il prezzo unitario secondo il quale è effettuata la transazione, superi quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 % o il valore totale o la quantità dei prodotti destinati a essere importati superino il valore o la quantità indicati nel documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 %, non ne risulterà preclusa l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

2. Le domande relative ai documenti di vigilanza e i documenti stessi hanno, carattere riservato. Essi sono noti unicamente alle autorità competenti ed al richiedente.

Articolo 4

1. Entro i primi dieci giorni di ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione :

a) i quantitativi e i valori (calcolati in ecu) per i quali sono stati rilasciati i documenti di vigilanza nel mese precedente ;

b) i dati relativi alle importazioni nel mese che precede il mese di cui alla lettera a).

I dati forniti dagli Stati membri sono suddivisi per prodotto, codice NC e per paese. Essi saranno comunicati per via elettronica sul modulo destinato a tal fine.

2. Gli Stati membri indicano le anomalie o le frodi eventualmente constatate e, ove opportuno, precisano su quale base hanno rifiutato di concedere un documento di vigilanza.

Articolo 5

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate alla Commissione delle Comunità europee (DG I/D/2 e DG III/C/2).

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1995.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

ALLEGATO I

SORVEGLIANZA PREVENTIVA 1996

7202 11 20
7202 11 80
7202 99 11

7203 90 00

7206 10 00
7206 90 00

7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 10
7208 37 90
7208 38 10
7208 38 90
7208 39 10
7208 39 90
7208 40 10
7208 40 90
7208 51 10
7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99
7208 52 10
7208 52 91
7208 52 99
7208 53 10
7208 53 90
7208 54 10
7208 54 90
7208 90 10

7209 15 00
7209 16 10
7209 16 90
7209 17 10
7209 17 90
7209 18 10
7209 18 91
7209 18 99
7209 25 00
7209 26 10
7209 26 90
7209 27 10
7209 27 90
7209 28 10
7209 28 90
7209 90 10

7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 30 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 61 10
7210 69 10
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38

7211 13 00
7211 14 10
7211 14 90
7211 19 20
7211 19 90
7211 23 10
7211 23 51
7211 29 20
7211 90 11

7212 10 10
7212 10 91
7212 20 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91

7213 10 00
7213 20 00
7213 91 10
7213 91 20
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
7213 99 10
7213 99 90

7214 20 00
7214 30 00
7214 91 10
7214 91 90
7214 99 10
7214 99 31
7214 99 39
7214 99 50
7214 99 61
7214 99 69
7214 99 80
7214 99 90

7215 90 10

7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 99 10

7219 11 00
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7219 21 10
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 00
7219 24 00
7219 31 00
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90

7219 90 10

7220 11 00
7220 12 00
7220 20 10
7220 90 11
7220 90 31

7221 00 10
7221 00 90

7222 11 11
7222 11 19
7222 11 21
7222 11 29
7222 11 91
7222 11 99
7222 19 10
7222 19 90
7222 30 10
7222 40 10
7222 40 30

7225 11 00
7225 19 10
7225 19 90
7225 20 20
7225 30 00
7225 40 20
7225 40 50
7225 40 80
7225 50 00
7225 91 10
7225 92 10
7225 99 10

7226 11 10
7226 19 10
7226 19 30
7226 20 20
7226 91 10
7226 91 90
7226 92 10
7226 93 20
7226 94 20
7226 99 20

7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 50
7227 90 95

7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90

7301 10 00

Voce NC 7304 completa

Voce NC 7305 completa

Vove NC 7306 completa

7307 23 10
7307 23 90
7307 93 11
7307 93 19
7307 93 91
7307 93 99
7307 99 30
7307 99 90

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
LISTA ÖVER KOMPETENTA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Quatrième division : Mise en œuvre des politiques commerciales internationales — Services des licences
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Télécopieur : (32 2) 230 83 22

Ministerie van Economische Zaken
Bestuur van de Economische Betrekkingen
Vierde Afdeling : Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid — Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax : (32 2) 230 83 22

DANMARK

Erhvervfremme Styrelsen
Søndergade 25
DK-8600 Silkeborg
Fax : (45) 87 20 40 77

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01
Postfach 5171
D-65762 Eschborn 1
Fax : 49 (61 96) 40 42 12

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Γραμματεία Δ.Ο.Σ
Διεύθυνση Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Τέλεφαξ: (301)328 60 29/328 60 59/328 60 39

ESPAÑA

Ministerio de Comercio y Turismo
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Fax : (341) 563 18 23/349 38 31

FRANCE

SERIBE
3-5, rue Barbet-de-Jouy
F-75357 Paris 07 SP
Télécopieur : (33 1) 43 19 43 69

IRELAND

Licensing Unit
Department of Tourism and Trade
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Fax : (353 1) 676 61 54

ITALIA

Ministero per il Commercio estero
D.G. Import-export, Divisione V
Viale Boston
I-00144 Roma
Telefax : 39 6-59 93 26 36 / 59 93 26 37

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Télécopieur : (352) 46 61 38

NEDERLAND

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
NL-9700 RD Groningen
Fax (31-50) 526 06 98

ÖSTERREICH

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Außenwirtschaftsadministration
Landstraßer Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien
Fax : 43-1-715 83 47

PORTUGAL

Direcção-Geral do Comércio
Avenida da República, 79
P-1000 Lisboa
Telefax : (351-1) 793 22 10

SUOMI

Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Telekopio : + 358 0 614 2852

SVERIGE

Kommerskollegium
Box 1209
S-111 82 Stockholm
Fax : + 46-8-20 03 24

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House - West Precinct
Billingham, Cleveland
UK-TS23 2NF
Fax : (44 1642) 533 557

ALLEGATO III

COMUNITÀ EUROPEA **DOCUMENTO DI VIGILANZA**

Originale per il destinatario

1

1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)

2. Numero di rilascio

3. Luogo e data previsti per l'importazione

4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)

5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)

6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)

7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)

8. Ultimo giorno di validità

1

9. Designazione delle merci

10. Codice delle merci (NC) e categoria

11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari

12. Valore caf frontiera CE in ECU

13. Indicazioni supplementari

14. Visto dell'autorità competente

Data:

Firma Timbro

15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata			
16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per la quantità imputata		
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			

Unire qui l'eventuale aggiunta.

COMUNITÀ EUROPEA **DOCUMENTO DI VIGILANZA**

2

Esemplare per l'autorità competente

2

1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)

2. Numero di rilascio

3. Luogo e data previsti per l'importazione

4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)

5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)

6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)

7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)

8. Ultimo giorno di validità

9. Designazione delle merci

10. Codice delle merci (NC) e categoria

11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari

12. Valore caf frontiera CE in ECU

13. Indicazioni supplementari

14. Visto dell'autorità competente

Data:

Firma Timbro

15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata			
16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per la quantità imputata		
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			

Unire qui l'eventuale aggiunta.